

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo).

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1951

(47ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENTASTI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari » (N. 1639) :

GIUA, <i>relatore</i>	Pag. 465, 468
ZIINO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio</i>	466

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Bellora, Braitenberg, Caminiti, Caron, Castagno, De Gasperis, De Luca, Falck, Fiore, Giua, Guglielmone, Jannaccone, Longoni, Mentasti, Molinelli, Origlia, Perini, Ricci Federico, Sartori, Tamburrano e Tartufoli.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari » (N. 1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Giua.

GIUA, *relatore*. Anzitutto mi scuso se non ho presentato una relazione scritta, ma questo disegno di legge ha già una relazione ministeriale ben fatta, per cui non avrei fatto altro che scrivere in forma diversa quello che è contenuto nella relazione ministeriale. Dirò che questo disegno di legge io l'approvo, per quanto debba fare una premessa, che cioè io considero questo disegno di legge, non, come afferma la relazione ministeriale, mezzo per evitare delle frodi, ma come determinato dalla situazione internazionale che si è creata, in relazione anche con la nostra poca disponibilità di materie grasse. Ma le questioni politiche passano in seconda linea, poichè questo è un provvedimento anche tecnico.

Il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 290, era già viziato all'origine perchè per difendere la produzione del burro naturale aveva fatto divieto dell'uso della margarina in sostituzione del burro. Ora, se noi in Italia avessimo avuto una produzione di burro sufficiente, si poteva comprendere questo divieto, ma sappiamo che la produzione di burro in Italia non è sufficiente per il consumo della popolazione, e quindi impedire che si producano dei surrogati del burro, significa non avere nè il burro nè i surrogati.

Dirò poi, come chimico, che la sostituzione della margarina al burro, quando questa è preparata bene, non offre, dal punto di vista igienico, nessun inconveniente: si tratta infatti di prodotti quasi analoghi dal punto di vista dell'assimilazione biologica. Non offenderò i colleghi ricordando come è stata prodotta la margarina alla vigilia della battaglia di Sedan, per merito di Napoleone II che voleva che si trovassero dei succedanei al burro. Nel 1874 in Italia una fabbrica milanese cominciò a produrre la margarina dal sego, che costituisce una delle materie prime più importanti per la preparazione della margarina. Con un trattamento fisico e chimico che non sto ad indicare si può ottenere dal sego un grasso che è analogo al burro; in America, dove vi è grande quantità di grasso di maiale, la margarina si prepara da questo grasso. Il problema chimico è stato quello di trasformare gli olii in margarina, e ciò si è ottenuto aggiungendo idrogeno alle molecole. Vi è quindi un procedimento chimico che qualora mancasse il sego permetterebbe di trasformare gli olii in margarina.

Il disegno di legge, secondo me, non offre nessuna obiezione, tranne una che ho già fatto all'onorevole Sottosegretario e che è in relazione con la ricerca delle tracce di catalizzatore per quel che riguarda i grassi idrogenati. Infatti al terzo punto del secondo comma dell'articolo 7 si dice che è vietato vendere o comunque porre in commercio grassi idrogenati che contengono tracce di catalizzatore. Ora, la denominazione « tracce di catalizzatore » è troppo generica, e pertanto aggiungerei « precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica ». Infatti ci sono dei metodi fisici più delicati e non vi è nessun prodotto ottenuto dall'industria che al saggio fisico non dia la possibilità di rilevare la presenza tanto del nichel come del rame. Si potrà obiettare che le tracce di nichel e di rame possono nuocere alla salute; è stato dimostrato invece che le tracce di questi due elementi non nuocciono alla salute, anzi sono elementi stimolatori, purchè siano tracce non rilevabili dall'analisi chimica. Pertanto possiamo essere sicuri che dal punto di vista igienico questi prodotti non sono dannosi alla salute pubblica.

Dal punto di vista delle pene lascio ai giuristi l'incarico di giudicare gli articoli; per me le pene sono, sì, piuttosto gravi, ma quando si

tratta di prodotti alimentari credo che convenga essere piuttosto rigidi.

Ecco perchè, restando a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge con quella modifica che ho proposto all'articolo 7.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ringrazio il senatore Giua per i chiarimenti che ci ha dati, da quel tecnico valorosissimo che noi tutti conosciamo. Sotto l'aspetto legislativo desidero semplicemente aggiungere che l'intendimento del Governo, nel proporre e presentare questo disegno di legge, non è esattamente quello di incrementare la produzione della margarina e dei grassi idrogenati, perchè anzi la situazione di fatto che è derivata in conseguenza della guerra è che le industrie di questo genere si sono moltiplicate; esso è stato invece proposto perchè è caduto in disuso il decreto legislativo del 1934, cui ha fatto accenno il relatore.

Quindi noi non sentiamo in verità il bisogno di stimolare questa produzione della margarina, sentiamo invece la necessità di stabilire una disciplina per la tutela del consumatore, di modo che l'acquirente di grassi sia messo in condizione di sapere perfettamente se acquista burro o se acquista margarina.

L'altro scopo che noi intendiamo perseguire è di carattere igienico-sanitario, emanare cioè delle disposizioni che controllino in pieno la fabbricazione e la produzione della margarina e la successiva immissione al consumo. Questo è lo scopo politico-legislativo che noi intendiamo raggiungere. Se la Commissione ritiene che questo scopo sia apprezzabile e che il testo sia idoneo a questo scopo, io spero che dovrà approvare il disegno di legge con l'emendamento che è stato suggerito dall'onorevole relatore, e che dichiaro di accettare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

La fabbricazione a scopo di commercio dei grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini nonchè la gestione dei depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti sono soggette

a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia, sentito il parere dell'Ufficio sanitario provinciale, sui requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge e dai regolamenti anche in materia di igiene di lavoro.

(È approvato).

Art. 2.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione degli impianti e delle principali modalità di lavorazione, e deve essere corredata dalla pianta dei locali in iscala non inferiore a: 1 a 100, e della quietanza comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita dalla presente legge.

L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari è fatto dall'Ufficio provinciale sanitario mediante sopralluogo, le cui spese sono a carico del richiedente.

(È approvato).

Art. 3.

Le licenze di cui all'articolo 1 sono soggette al visto annuale della stessa Camera di commercio, industria ed agricoltura che le ha rilasciate.

Tale visto deve essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento delle tasse annuali di concessione di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 4.

Gli esercenti di fabbriche di grassi alimentari solidi diversi dal burro o dai grassi suini e gli esercenti di depositi di vendita all'ingrosso di detti prodotti debbono pagare la tassa di concessione governativa rispettivamente di lire 10.000 e di lire 6.000 sia per il rilascio che per la vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 1.

Le licenze di cui all'articolo 1, le relative domande e l'apposizione del visto annuale

alle licenze stesse sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 5.

I locali destinati alla produzione, alla manipolazione, al confezionamento e al deposito, anche temporaneo o alla vendita all'ingrosso dei grassi idrogenati alimentari e della margarina non debbono comunicare, neppure attraverso cortili, con altri locali in cui si produce o si manipola il burro.

Nei locali di deposito o di vendita della margarina ubicati fuori delle fabbriche di produzione, non debbono esistere apparecchi atti alla manipolazione di tale prodotto con il burro.

È vietata la detenzione di margarina e di grassi idrogenati alimentari nei burrifici o locali annessi e la detenzione del burro nelle fabbriche di margarina e di grassi idrogenati e locali annessi.

(È approvato).

Art. 6.

Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti più del 2 per cento di umidità hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « margarina ».

I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di « grasso idrogenato ».

Le denominazioni di cui ai commi precedenti debbono figurare nei listini commerciali, negli ordinativi di commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli avvisi a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti.

(È approvato).

Art. 7.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio margarina che abbia un grado di acidità superiore

all' 1 per cento espresso in acido oleico, o che contenga:

- 1° meno dell'84 per cento di materie grasse;
- 2° grassi derivanti dal latte;
- 3° idrocarburi di origine minerale;
- 4° materie coloranti vietate dalla legge;
- 5° materie conservative che non siano state riconosciute dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità non nocive alla salute.

È vietato fabbricare, detenere per vendere, vendere, o comunque porre in commercio grassi idrogenati alimentari che:

- 1° abbiano un grado di acidità superiore all' 1 per cento, espresso in acido oleico;
- 2° contengano più del 2 per cento di umidità;
- 3° presentino tracce di catalizzatore;
- 4° contengano idrocarburi di origine minerale;
- 5° contengano materie coloranti di qualsiasi specie.

GIUA, *relatore*. In questo articolo si precisa che la margarina non debba contenere idrocarburi di origine minerale, cioè che non si può ricavare margarina dagli oli minerali. Si vieta inoltre l'uso delle materie coloranti non permesse dalla legge. Ora le materie coloranti non permesse dalla legge sono tutte tranne una, che non è nociva come colorante. Infine si dice che si possono usare solamente quelle materie conservative che non siano state riconosciute, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, nocive alla salute.

Per i grassi idrogenati è vietato l'uso di qualsiasi materia colorante e ciò per poter distinguere i grassi idrogenati dalla margarina. Nel secondo comma dell'articolo, al punto terzo, dopo le parole « tracce di catalizzatore », propongo di aggiungere: « precipitabili con i metodi ponderali dell'analisi chimica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, di cui è già stata data lettura, con l'emendamento proposto dal relatore. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari, destinati al consumo interno, debbono essere addizionati, all'atto della fabbricazione, con un rilevatore di olio di sesamo, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. Sono esclusi da tale obbligo i grassi idrogenati alimentari destinati alla produzione di margarina nella stessa fabbrica nella quale sono stati prodotti.

La margarina ed i grassi idrogenati che all'esame organolettico si presentino rancidi, ammuffiti o in qualsiasi modo alterati non possono essere venduti o comunque essere posti in commercio per uso alimentare.

È vietato importare margarina e grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti prescritti dal presente e dal precedente articolo.

(È approvato).

Art. 9.

La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumo diretto debbono essere confezionati e posti in vendita in panetti originali ed interi del peso netto non superiore ad un chilogrammo, contenuti in rivestimenti chiusi con sigilli congegnati in modo che, in seguito alla apertura, siano resi inservibili.

Sull'involucro del panetto, in una delle facce maggiori debbono figurare, con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, le denominazioni « margarina » o « grasso idrogenato », la indicazione del peso netto del solido in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore, e del luogo di residenza o sede del medesimo.

Le altre facce dell'involucro del panetto debbono portare in carattere indelebile, ben visibile, non inferiore a millimetri 2 di altezza, e su righe d'stanti fra loro non più di 4 millimetri, le diciture « margarina » o « grasso idrogenato » ripetute in sequenza senza soluzione di continuità. Tali diciture potranno essere omesse quando gli involucri siano costituiti da carta di alluminio o carta stagnola oppure da altro materiale opaco che non sia carta.

(È approvato).

Art. 10.

Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo precedente, sull'involucro dei pacchetti può figurare un marchio.

Le raffigurazioni contenute nel marchio e le eventuali denominazioni di fantasia applicate sul prodotto, sulle etichette, sugli involucri o sul materiale pubblicitario non debbono fare riferimento, neppure indiretto, al latte ed ai suoi derivati.

Tutte le indicazioni diverse dalla denominazione «margarina» o «grasso idrogenato», anche se incluse nel marchio, debbono essere di dimensioni inferiori e meno appariscenti di tale denominazione.

(È approvato).

Art. 11.

La margarina ed i grassi idrogenati destinati alle industrie alimentari e dolciarie debbono essere confezionati in pezzature di peso maggiore a un chilogrammo.

La margarina e i grassi idrogenati alimentari che abbiano la destinazione di cui al comma precedente non debbono essere colorati nè addizionati con sostanze aromatizzanti.

Gli imballaggi dei detti prodotti debbono, per materiale o confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Sugli imballaggi stessi debbono figurare le denominazioni «margarina» o «grasso idrogenato» secondo le norme prescritte dall'articolo 9, secondo comma, e dall'articolo 10, nonchè la indicazione «per usi industriali alimentari e dolciari».

(È approvato).

Art. 12.

Quando sia richiesto da necessità dell'esportazione, è consentito di fabbricare margarina e grassi idrogenati alimentari destinati alla esportazione aventi denominazione e requisiti di composizione e confezione diversi da quelli prescritti dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge previa autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio o degli organi da esso delegati secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

(È approvato).

Art. 13.

Le analisi occorrenti, agli effetti amministrativi e giudiziari, per l'applicazione della presente legge, sono eseguite dai laboratori provinciali di igiene e di profilassi, dalle stazioni di chimica agraria e dai laboratori di chimica agraria dipendenti o vigilati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, dalla stazione sperimentale degli olii e dei grassi, dagli istituti di industria agraria delle Facoltà di agraria.

La revisione delle analisi è eseguita nel laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanità. Il relativo deposito cauzionale è fissato in lire 5.000.

(È approvato).

Art. 14.

Chiunque fabbrica, per farne commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari ovvero esercita il commercio all'ingrosso dei detti prodotti senza avere ottenuto il rilascio delle licenze di cui all'articolo 1 ovvero senza avervi fatto apporre il visto annuale entro il termine di cui all'articolo 3, comma secondo, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi sulle concessioni governative.

I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 5 sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

(È approvato).

Art. 15.

Chiunque produce a scopo di commercio, margarina o grassi idrogenati alimentari non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa di quella prescritta agli articoli 6, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000. Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

(È approvato).

Art. 16.

Chiunque, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, vende o cede a qualsiasi titolo per il consumo interno la margarina o i grassi idrogenati alimentari non corrispondenti ai requisiti di cui agli articoli 8, comma primo, 10, commi secondo e terzo, e 11, comma secondo, o denominati o confezionati in maniera diversa da quella prescritta agli articoli 6, 9 e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Nei casi più gravi si applicano le due pene congiuntamente.

La pena è dell'ammenda da lire 20.000 a lire 500.000 se i detti prodotti non sono rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 7 e 8, comma secondo. Nei casi più gravi si applica altresì l'arresto sino a tre mesi.

Alle pene previste nel primo comma del presente articolo soggiace altresì chiunque importi margarina o grassi idrogenati alimentari che non abbiano i requisiti di cui agli articoli 7 e 8.

(È approvato).

Art. 17.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina o grassi idrogenati che sia non rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8, commi primo e secondo, 9, 10, commi secondo e terzo, e 11, commi terzo e quarto, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 500.000. Nei casi più gravi le due pene si applicano congiuntamente.

(È approvato).

Art. 18.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per alcuni dei reati previsti dalla presente legge può disporre la pubblicazione di un estratto

della sentenza, a spese del condannato, in un giornale locale e in un giornale di grande diffusione e l'affissione della sentenza stessa nell'Albo del Comune e della Camera di commercio, industria ed agricoltura nel cui territorio risiede il condannato stesso.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la chiusura dell'esercizio da un minimo di quindici giorni ad un massimo di tre mesi.

(È approvato).

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri della agricoltura e delle foreste, del tesoro, delle finanze e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Art. 20.

Sono abrogati gli articoli 28, 29 e 30 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari; la legge 19 maggio 1930, n. 777, che ha sostituito il predetto articolo 29, gli articoli 2 e 4 del regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 765, per la parte che riguarda i succedanei del burro; il regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 290, convertito nella legge 28 maggio 1934, n. 971, recante limitazioni all'impiego della margarina per usi alimentari; il regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1608, convertito nella legge 23 dicembre 1937, numero 2639, che modifica il precedente, e tutte le altre leggi che regolano la produzione e il commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari e che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Resta ferma ogni altra disposizione concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio, nonché le disposizioni

di legge in materia igienico-sanitaria e concernenti i prodotti alimentari.

(È approvato).

Art. 21.

Le imprese che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la fabbricazione a scopo di commercio di grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini o che gestiscono depositi all'ingrosso dei suddetti prodotti debbono, nel termine di giorni trenta dalla data suddetta, presentare domanda per ottenere la licenza con le modalità di cui all'articolo 2. Decorso tale termine senza che la presentazione abbia avuto luogo, si applicano, nel caso che le attività suddette siano continuate, le pene previste nell'articolo 14, comma primo.

(È approvato).

Art. 22.

È consentita, sino al termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione e la manipolazione della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti fissati dalla presente legge.

La vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari che non rispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge è consentita sino al termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.